Contenzioso n. 28/2024 innanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici Lazio, Umbria e Toscana*

^{*} Inviati dalla Regione Umbria e acquisiti al protocollo di questa Sezione al n. 3266 del 20 novembre 2024





resistente contumace -

COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI PER LE REGIONI LAZIO, UMBRIA e TOSCANA

Il Commissario Dott. Antonio Perinelli, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa demaniale iscritta al n. 28 del registro generale contenzioso civile dell'anno 2024,

tra

- ricorrente e
REGIONE UMBRIA, ci 80000130544, in persona della Presidente della Giunta Regionale
Donatella Tesei, rappresentata e difesa per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
giusta
D.G.R. n. 1074 / 2024, elettivamente domiciliata presso il Servizio Avvocatura regionale, C.so
Vannucci 96, Perugia (

- resistente e
Comune di Sant'Anatolia Di Narco, in persona del Sindaco pro-tempore,

- resistente contumace e
Ministero della Cultura in persona del Ministro pro-tempore domiciliato presso l'avvocatura dello
Stato,

in persona del legale rappresentante pro-tempore,	
- resister	nte -
e	
, in persona del legale rappresenta	ante
in carica pro tempore .	con
sede legale in Norcia Corso Sertorio n. 21; Comitato Patrimonio Valnerina, con sede leg	gale
presso (Table 1997) de l'egale rappresentante in ca	rica
pro tempore,	
	=
	=
	=
	=
giusta procura alle liti separata allegata ex art.	83.
comma 3°, c.p.c.;	(655
- intervenier	nti -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
Con esposto del 28 giugno 2024 denunciav	19 4
questo Commissariato l'illegittima occupazione da parte di	
Paragrama a mai a reconstruire de Marana a mara de Cara a reconsidera de Cara	
Sant' Anatolia censiti in catasto al foglio 6, particelle nn. 88, 91, 92, 93, 131, 95, 96, 98 e 10 foglio 10, particelle 81, 82 e 441.	no c
2. (Table 2.1 (Table	A:
Deduceva la ricorrente che detti terreni costituivano proprietà collettiva dei naturali	di
Sant'Anatolia.	
/eniva quindi iniziato – d'ufficio – il presente giudizio.	
si è costituita in giudizio la Regione Umbria deducendo di aver avviato il procedimento di reinte	Agra
elle proprietà collettive.	
le comparsa deducendo di aver ottenuto le autorizzazioni necessarie per l'esecuzioni	one
lell'opera pubblica.	
Sono quindi intervenuti in giudizio la	
derendo alle ragioni della ricorrente ed insistendo sulle richieste di adozione di provvedime	enti
autelari.	

All'udienza del 07.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sull'istanza di sequestro previa concessione alle parti del termine di giorni 10 per note.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con esposto del 28 giugno 2024 l'adequesto Commissariato l'illegittima occupazione da parte di Anas spa dei terreni siti nel Comune di Sant' Anatolia censiti in catasto al foglio 6, particelle nn. 88, 91, 92, 93, 131, 95, 96, 98 e 100 e foglio 10, particelle 81, 82 e 441.

2.L'articolo 74 del Regio Decreto 332 del 1928 stabilisce che : "Nei casi di urgenza i provvedimenti conservativi potranno essere disposti dal Commissario anche senza citazione di parte".

Lo strumento giuridico che offre l'ordinamento per la tutela cautelare consiste nel sequestro giudiziario previsto dall'art. 670, comma primo, c.p.c. per la cui adozione è necessario che ricorrano i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

3.Per quanto concerne il fumus deve osservarsi che la natura collettiva dei terreni in questione si evince innanzitutto dalla relazione del perito demaniale il quale, dopo aver comparato le mappe attuali con quelle del cessato catasto, concludeva affermando che "Dalla comparazione delle mappe, e dal registro "referta-matrice" di Castel San Felice emerge che i mappali 4 e 314 sono di proprietà del Dominio Collettivo (D.C.) e pertanto gravati dai diritti di uso civico, come sono gravate dai diritti di uso civico tutte le altre particelle, tranne le nº 143; 144 e 145 del Fg. 9 del NCT del comune di Sant'Anatolia di Narco".

Inoltre, con nota della Regione Umbria – Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile del 07.05.2024 indirizzata al Comune di Sant'Anatolia Di Narco, al Comune di Vallo di Nera ed veniva evidenziato che "....Appartengono al Demanio civico, per l'intera superficie, le seguenti 2 particelle, con l'indicazione dei relativi titolari: o Sant'Anatolia di Narco, Fg. 6, p. 88, in titolarità del Comune S. Anatolia di Narco; o Vallo di Nera, Fg. 20, p. 206, in titolarità del Comune di Vallo di Nera per i Frazionisti di Piedipaterno e Meggiano;

Sono gravate di uso civico, per l'intera superficie, in favore del Comune di S. Anatolia di Narco, quale gestore dei diritti della preesistente Comunanza di Castel S. Felice e Grotti, le successive 3 particelle:

- o Sant'Anatolia di Narco, Fg. 9, p. 144;
- Sant'Anatolia di Narco, Fg. 9, p. 150;
- Sant'Anatolia di Narco, Fg. 10, p. 441;

Sono parzialmente gravate da uso civico, per la percentuale della superficie indicata a margine, in

1:

favore del Comune di S. Anatolia di Narco, quale gestore dei diritti della preesistente Comunanza di Castel S. Felice e Grotti, le seguenti 5 particelle:

 Sant'Anatolia di Narco, Fg. 10, p. 81, per una percentuale della relativa superficie del 63,00%;

Relativamente alle 3 particelle sotto indicate, dall'accertamento svolto emerge che le stesse appartengono al demanio civico del Comune di S. Anatolia di Narco (originariamente intestate alla Comunanza di Castel S. Felice), mentre risultano intestate a soggetti privati nella quota di superficie a margine indicata:

- o Sant'Anatolia di Narco, Fg. 6, p. 98, per una percentuale della relativa superficie di natura demaniale, da un primo esame, del 20,00%. Della rimanente superficie, il 62,00 % risulta gravata di uso civico in favore del Comune di S. Anatolia di Narco, analogamente al punto precedente;
- o Sant'Anatolia di Narco, Fg. 6, P. 100, per una percentuale della relativa superficie di natura demaniale, da un primo esame, del 84,00%. Della rimanente superficie, il 4,00 % risulta gravato di uso civico come al punto precedente;
- o Sant'Anatolia di Narco, Fg. 10, p. 129, per una percentuale della relativa superficie di natura demaniale, da un primo esame, del 12,00%".

Deve pertanto ritenersi, ai sensi della legge 168/2017, che detti terreni appartengono alla proprietà collettiva del naturali del Comune di Sant' Anatolia Di Narco.

4. Sussiste pertanto il requisito del fumus boni turis;

.....

5.Per quanto concerne il periculum in mora deve osservarsi che i terreni in questione sono oggetto, da parte della S.S. della Tre Valli Umbre".

Inoltre, la Regione Umbria, rilevata la natura collettiva dei terreni, con pec n. 165407 del 15.07.2024 avviava il procedimento di reintegra attualmente sospeso.

Il Ministero della Cultura non si è costituito in giudizio ma ha inviato la missiva (MIC/MIC VI25/07/202410024938 P) pervenuta a questo Commissariato in data 25.07,2024 in cui si legge che "Come noto, l'eventuale presenza di usi civici richiede l'attivazione del procedimento di autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso degli usi civici ex art.12 della L.1766/1927 ed art.41 del R.D. 332/1928.

Si richiama, a tal fine, la necessità del mantenimento dell'originaria consistenza del patrimonio civico, riconosciuta dalla L.168/2017 art.3 comma 3, per cui il regime giuridico dei beni collettivi è quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

ľ

Per i beni collettivi sussiste, infatti, un regime di tutela rafforzata al fine di garantire l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici, si da contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio; il mutamento di destinazione ha dunque lo scopo di mantenere, pur nel cambiamento d'uso, un impiego utile alla collettività che ne rimane intestataria.

Atteso che il ruolo dell'istituto dell'uso civico nel governo del territorio rientra nell'ambito della copianificazione territoriale e paesaggistica Stato — Regione, come chiarito dalla Corte Costituzionale (sentinn.2017/103, 2018/178, 2018/113) il mutamento di destinazione non contrasta con il regime di indisponibilità del bene civico quando avviene attraverso la valutazione delle autorità statali competenti, richiedendo detta autorizzazione una valutazione congiunta Regione - Ministero della cultura.

Si segnala, a tal fine, l'urgenza di un riscontro a quanto segnalato della destinazione d'uso degli usi civici riveste carattere di atto prodromico rispetto al rilascio di tutti i successivi titoli abilitativi, in relazione ai quali, per l'intervento in oggetto, è già stata convocata una conferenza di servizi decisoria in data 05/12/2023".

Dunque, le opere da realizzarsi riguardano, seppure in parte, beni collettivi e non vi è stato un mutamento di destinazione d'uso.

Le opere sono in corso come si vede dalle fotografie in atti seppure limitatamente agli "Scavi per indagini archeologiche" iniziati in data 30.07.2024.

Eventuali scavi od accesso di mezzi meccanici comprometterebbero il paesaggio, la perdita delle colture in atto e della fertilità del suolo di terreni destinati invece ad avere una permanente destinazione agro-silvo-pastorale (a. 3, comma 3, legge 168/2017).

In ogni caso il periculum in mora è insito nella sottrazione del bene al godimento della collettività attuato già con l' occupazione in violazione dell'ordinamento primario della comunità originaria di Sant'Anatolia Di Narco (a. 1. legge 168 del 2017).

6.Per quanto concerne i terreni su cui disporre il provvedimento cautelare deve osservarsi che è stato chiesto il sequestro dei terreni siti nel Comune di Sant'Anatolia Di Narco censiti in catasto al foglio 6, particelle nn. 88,98 e 100 e foglio 10 particella 81.

Tutti questi terreni, secondo la certificazione della Regione Umbria, hanno natura collettiva.

Tuttavia, dalla certificazione allegata dalla medesima Regione, risulta che i fondi censiti in catasto al foglio 6, particelle nn. 98 e100 e foglio 10 particella n. 81 sarebbero intestati a privati non evocati in giudizio talché non può procedersi al sequestro delle stesse.



7.Sussistendo entrambi i presupposti per la tutela cautelare deve quindi disporsi il sequestro del Ó terreno sito nel territorio comunate di Sant'Anatolia Di Narco censito in catasto al foglio n. particella n. 88.

17

Appare opportuno nominare, quale custade, il Dirigente dell'Ufficio recnico del Comune di Sant' Anatolia Di Narco in rappresentanza dei naturali del medesimo Comune aprovvisti, allo stato, di un ente expanenziale,

8. Le spese saranno regulate all'esito del giudizio di merito.

р.д-ш.

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana così dispone

- ordina il sequestro giudiziano del terreno sito nel territorio comunale di Sant'Anatolia Di Narco censito in causto al foglio n. 6, particella n. 88;
- delega, per l'esecuzione, i Carabinieri Forestali competenti per territorio; d
- al'ida la custodia dei beni sequestrati al Dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune di Sant'Anatolia Di Nareo. æ;

Cosi deciso in Roma il 4 novembre 2024.

Il Commissario Antonio Perinelli





Corte dei costi - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'ammunistrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dett. Ph.D. Antonino Geraci

COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI PER LE REGIONI LAZIO, UMBRIA e TOSCANA

Il Commissario dott. Antonio Perinelli,

Vista l'ordinanza di sequestro in data odierna,

Considerato che non tutti i proprietari/possessori dei terreni oggetto di causa risultano essere stati evocati in giudizio;

Ritenuto di poter estendere il giudizio anche ai terreni interessati dall'intero tracciato del Progetto S.S. 685 "Delle Tre Valli Umbre" come richiesto anche dal Ministero della cultura;

Considerato quindi di dover nominare un consulente che risponda ai seguenti quesiti :

- individui il CTU i terreni interessati all'intero tracciato del Progetto S.S. 685 "Delle Tre Valli Umbre";
- accerti la natura di detti terreni;

p.q.m.

- estende il giudizio anche all'area dell'intero tracciato del Progetto S.S. 685 "Delle Tre Valli Umbre";
- nomina CTU il dott.
- rinvia all'udienza del 24.02.2025, ore 11.30, per il giuramento del CTU nominato, mandando a parte ricorrente di procedere alla notifica dell'esposto, del decreto di citazione e della presente ordinanza ai proprietari/possessori delle particelle di cui al foglio 6, particelle nn. 88, 91, 92, 93, 131, 95, 96, 98 e 100 e foglio 10, particelle 81, 82 e 441.

Si comunichi alle parti ed al CTU nominato.

Roma il 4 novembre 2024.

Il Commissario Antonio Perinelli